



ISTITUTO COMPENSIVO "S. G. BOSCO", Via Umbria 34, 74121 TARANTO

Tel/Fax: 099 73 52 739 **E-mail:** taic866003@istruzione.it

PEC: taic866003@pec.istruzione.it **www:** www.icsgboscotaranto.edu.it

C.F.: 90214520737 - **C.M.** TAIC866003 - **Cod. univ:** UFA6K2

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**REGOLAMENTO
PREVENZIONE E CONTRASTO
BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto del 29 ottobre 2020

Questo Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.

Il **bullismo** è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. E' una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989), incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU).

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo, il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*. Questa forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il **cyberbullismo**, ovvero il bullismo dei cosiddetti nativi digitali, non è altro che un attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete, quindi anche più subdolo e feroce del bullismo classico. Far circolare delle spiacevoli o inviare mail contenenti materiale offensivo può costituire un danno psicologico, può rappresentare

l'inizio di un dramma.

Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, il cyberbullismo presenta aspetti ancor più preoccupanti, in quanto considerati "facilitatori":

Anonimato del molestatore: in realtà, questo anonimato è illusorio: ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre delle tracce. Per la vittima, però, è difficile risalire da sola al proprio molestatore; inoltre, a fronte dell'anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima (spesse volte descritte in modo manifesto, altre in modo solo apparentemente non riconducibile alla sua identità) possono essere inoltrate a un ampio numero di persone.

Difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via SMS, messaggistica istantanea o mail, o in un forum online privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediare.

Indebolimento delle remore etiche: le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere "un'altra persona" online (a guisa di un gioco di ruolo), possono indebolire le remore etiche: spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.

Assenza di limiti spazio-temporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo (WhatsApp, Facebook, Twitter, blogs, ecc.)

Da qui la necessità di un intervento urgente e di un piano organico di azioni che possano prevenire, dopo averlo messo a punto, il fenomeno con i suoi devastanti effetti. Il bullo, a tutt'oggi, continua a commettere atti di violenza fisica e /o psicologica soprattutto nelle scuole, ambiente purtroppo molto esposto, benché non sia l'unico, a tali forme di prevaricazione e sopraffazione. È necessario valutare quindi i fenomeni, il bullismo e il cyberbullismo, nella loro complessità, in quanto, soffermare l'attenzione solo sul bullo o sulla vittima, significherebbe non far emergere il contesto di riferimento e le sue implicazioni socio-culturali, considerato che gli atti di bullismo si configurano quasi sempre come l'espressione di una cultura di intolleranza, di non accettazione dell'altro e della sua diversità. Ciò è infatti generalmente il prodotto di stereotipi e di pregiudizi discriminatori, molto diffusi tra i giovani, perché sensibili a richiami fuorvianti e devianti.

La scuola, quale luogo formativo ed educativo, teso a favorire un ambiente sereno per lo sviluppo della persona, ha il compito di prevenire e contrastare con ogni azione e mezzo a sua disposizione tutti quei comportamenti a rischio non ascrivibili esclusivamente al contesto educativo scolastico.

VISTI gli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

VISTA la Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile,

il nostro Istituto si pone come obiettivo, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni, la prevenzione e la lotta al bullismo e al cyber-bullismo, che devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, e pertanto integra il Regolamento d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica in un dialogo formativo e didattico, è allora chiamata a vigilare, secondo diverse modalità e secondo diversi gradi di responsabilità, sull’operato dei ragazzi allo scopo di prevenire i comportamenti devianti e violenti ai danni degli studenti, ma anche degli insegnanti stessi mediante metodologie e approcci non solo cattedratici e frontali, ma soprattutto

partecipativi e innovativi.

- coinvolge le figure che operano nell'area TIC per un utilizzo consapevole e protetto della rete per il corretto esercizio della cittadinanza digitale;
- promuove, per sensibilizzare e favorire un intervento sinergico di governance territoriale, accordi di rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo, ma educativo;
- informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo,
- promuove le attività di sensibilizzazione e di informazione sulle sanzioni previste;
- Si avvale della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio;
- Favorisce la diffusione dei progetti d'istituto;
- Cura i rapporti con le altre scuole per eventuali convegni o collaborazioni finalizzati alla prevenzione e all'informazione;
- Istituisce e coordina i rapporti con la figura dello psicologo e predispone con lo stesso il servizio dello sportello amico.
- costruisce una relazione sinergica con le famiglie e gli studenti ai fini della prevenzione e della condivisione delle sanzioni previste.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;

- promuove scelte didattiche ed educative trasversali che coinvolgano l'intero curricolo d'Istituto anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- instaura un clima di lavoro sereno in classe e osserva attentamente le dinamiche relazionali interne per prevenire eventuali azioni di bullismo o cyberbullismo;
- diffonde pratiche finalizzate al rispetto della legalità e della parità di genere;
- garantisce l'inclusività e l'integrazione.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- si impegnano a segnalare problematiche inerenti al fenomeno alla scuola per costruire un'azione su più fronti;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti eventuali stati depressivi o ansiosi, paura o tendenza all'isolamento);
- prendono atto e collaborano alle iniziative e alle azioni della scuola secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

GLI ALUNNI:

- si impegnano nella progettazione e nella realizzazione di iniziative scolastiche, il cui scopo è favorire le relazioni, il rispetto della persona e l'inclusività sia quando sono

connessi che nella quotidianità scolastica;

- collaborano, gli studenti più grandi e formati, con i docenti e con le altre componenti della scuola, a prevenire e a combattere il bullismo e il cyberbullismo partecipando alle iniziative della scuola e del territorio;
- operano come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali e gli studenti della Consulta studentesca collaborano fattivamente attraverso iniziative, progetti, concorsi, tornei alla diffusione di un clima inclusivo, solidale e collaborativo;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, produrre, riprodurre e scaricare, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e solo per motivi di studio;
- si impegnano a non usare il cellulare durante le lezioni o le attività didattiche se non per finalità didattiche e previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

Flaming: Litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità .

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio educativo, hanno una natura riparatoria-risarcitoria e mirano a responsabilizzare lo studente. Esse prevedono una gradualità di applicazione in base alla gravità dell'infrazione commessa fino a diventare incisive per i fatti particolarmente gravi.

Dal momento della segnalazione (da parte dei genitori, degli alunni, dei docenti), il Dirigente interviene mediante raccomandazioni, consigli, colloqui con le parti interessate anche allo scopo di accertare e verificare la fondatezza e la gravità dell'evento.

In tutti i casi non gravi, gli istituti preposti (Dirigente, Consiglio di Classe) possono prevedere, come azione sanzionatoria, in base alla gravità del fatto, la lettera disciplinare ai genitori, le scuse mediante incontro o mediante lettera da parte del bullo, un compito sul bullismo, lavori di pulizia a scuola o altre attività di valore sociale.

Importante risulta la partecipazione dei genitori in ogni azione di intervento sanzionatorio ed, eventualmente, se richiesto, l'apporto e la consulenza psicologica.

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente, in caso di constatato episodio, contatterà comunque la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può

omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La scelta dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" di Taranto di **vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola**, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi, secondo "*Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*" emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web e di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto in merito all'uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni.

L'uso improprio di telefono cellulare, smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe.
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyber bullo.
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyber bullo.
- Valutazione di un intervento personalizzato:
 - obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
 - nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, **è possibile rivolgere** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all’Autorità Giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante regionale dei diritti del minore.
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.*

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l’uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un’automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

RISPETTO DEGLI ALTRI	INFRAZIONE	QUANDO PUO’ SCATTARE LA SANZIONE
Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	<p>Insulti, termini volgari e offensivi; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</p>	<p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg.</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a</i></p>

		<p>15 gg.</p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.</i></p>
<p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI</p>	<p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg.</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg.</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.</i></p>
<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p>	<p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...)</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea.</p> <p>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.).</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg.</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg.</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyber bullo, sia nei confronti della vittima.

CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo anti bullismo che il nostro Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" ha messo in atto.

Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica anti bullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.